

TRIBUNALE DI MANTOVA

n. 442/2019 U

15 FEB 2019

UFFICIO	SEGRETERIA	SOTTOFASCIO

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo
28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente Comune di Roverbella, avente sede in via Solferino n. 1 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa

e

l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Antonella Annibaletti, nata a Mantova il 10/02/1970 e residente a Roverbella piazza G. Garibaldi 25/C4 – C.F. NNBNL70B50E897T,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzione e decoro del patrimonio pubblico

Antonella Annibaletti

ER

- attività di riordino archivi o lavori d'ufficio meramente esecutivi
- attività socio educative, culturali ed assistenziali di competenza dell'Ente
- contingenti necessità dell'Ente

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Responsabile dell'Area Tecnica.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Antonio Di Salvo

4/1

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente fino al 31 Gennaio 2023.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Roverbella, - 8 FEB 2019


Il Rappresentante dell'Ente

dr.ssa Antonella Annibaletti



Il Presidente Vicario del Tribunale

dott. Enzo Rosina





COMUNE DI ROVERBELLA

N. 4 R.D.

ORIGINALE

[REDAZIONE]

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10.30 nella Residenza Municipale, vennero convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | ANNIBALETTI Antonella | Sindaco |
| 2 | VICENTINI Veronica | Assessore Delegato |
| 3 | LUCCHINI Paolo | Assessore Delegato |
| 4 | VINCENZI Dario | Assessore Delegato |
| 5 | FERRO Genny | Assessore Delegato |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Belletti Angela, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco Dott.ssa Annibaletti Antonella.

[REDAZIONE]

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare sul seguente argomento:

[REDAZIONE]

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001



COMUNE DI ROVERBELLA

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del Decr. Lgs. 28/08/2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli articoli 52 e 55 del predetto Decr. Lgs, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decr. Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decr. Lgs. n. 274/2000, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

CONSIDERATO il particolare rilievo che riveste l'istituto del lavoro di pubblica utilità volto a consentire di trasformare la sanzione per un comportamento non corretto e a rischio, in una opportunità di crescita e un'occasione per conoscere il mondo del volontariato che opera nel sociale;

RITENUTO, pertanto, di contribuire a promuovere una più ampia applicazione di tale sanzione mediante l'approvazione della richiesta convenzione;

DATO ATTO che il Comune rientra tra gli Enti previsti per l'effettuazione di lavori e che il Tribunale di Mantova ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con il Comune di Roverbella idonea convenzione al riguardo;

VISTA la bozza di Convenzione pervenuta dal Tribunale di Mantova, che si compone di n.8 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'art. 3 della Legge 241/1990;
- il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge



COMUNE DI ROVERBELLA



- 1) Di **APPROVARE**, per quanto sopra esposto, lo schema di Convenzione tra il Comune di Roverbella e il Tribunale di Mantova, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;
- 2) di **DARE ATTO** che la suddetta convenzione, composta di n° 8 articoli, viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di **DARE ATTO** che provvederà alla stipula della convenzione il Sindaco;
- 4) di **DARE** altresì **ATTO** che la convenzione avrà durata di anni quattro (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti;
- 5) di **TRASMETTERE** comunicazione relativa all'adozione del presente atto al Tribunale di Mantova per gli adempimenti di competenza e per la sottoscrizione della convenzione;
- 6) di **COMUNICARE** il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267;
- 7) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime votazione, a norma dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI ROVERBELLA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Dott.ssa Annibaletti Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Belletti Angela

Firmato da:
ANTONELLA ANNIBALETTI
Codice fiscale: NNBNNL70B50E897T
Organizzazione: non presente
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-01-2019 16:18:31
Approvo il documento

Firmato da:
ANGELA BELLETTI
Codice fiscale: BL LNCGL55H04E022G
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-01-2019 16:35:20
Approvo il documento

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Belletti Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza richiesta di sottoposizione al controllo da parte della Giunta o di 1/5 del Consiglieri, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....